

**Allegato A****STATUTO ASSOCIAZIONE PERUETICO ITALIA  
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE****Costituzione - Denominazione – Sede**

**Art. 1.** E' costituita con sede in Saronno (Va), via F. Petrarca n. 5, l'“Associazione PeruEtico Italia”, nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma deve essere comunicata agli organi competenti.

**Art. 2.** “Associazione PeruEtico Italia” non ha scopo di lucro e si qualifica fiscalmente quale ente non commerciale di tipo associativo ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n° 460.

L'associazione può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile per il raggiungimento dei propri scopi.

**Oggetto sociale**

**Art. 3.** L'“Associazione PeruEtico Italia” si prefigge di promuovere e sensibilizzare la popolazione italiana su tematiche relative allo sviluppo etico, al commercio equo-solidale, al turismo etico ed equo-solidale, ponendo particolare attenzione alle comunità del Perù e ai progetti di sostegno dei minori in loco.

L'intervento dell' "Associazione PeruEtico Italia" persegue ampie finalità culturali, educative, sociali, volte a favorire la crescita intellettuale dell'individuo, adulto e minore, sviluppando la sua conoscenza del mondo, delle collettività estere, dell'etica nel rapporto interculturale.

**Art. 4.** Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività non conformi con gli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà realizzare le seguenti attività, che sono elencate a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere, organizzare, partecipare a incontri, conferenze, dibattiti, serate di sensibilizzazione e informazione in ambito provinciale, regionale, nazionale e internazionale in merito alle tematiche di cui all'art. 3;
- sostenere con studi, ricerche e progetti lo sviluppo delle comunità del Perù;
- sostenere progetti e attività di volontariato promossi da enti pubblici e privati peruviani a sostegno dei bambini, con risorse finanziarie proprie o raccolte appositamente anche partecipando a bandi di finanziamento in Italia di soggetti pubblici e privati;
- promuovere o organizzare occasionalmente manifestazioni e campagne di ogni genere allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;

- curare l'edizione o la distribuzione di stampe periodiche e non periodiche da distribuire prevalentemente ai soci.

**Art. 5.** Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, costituire enti giuridici strumentali, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Nello specifico dei rapporti di rete nella realizzazione delle attività di cui all'art. 4, l'associazione potrà collaborare con imprese o altri enti del privato sociale organizzato già costituiti, operativi e autonomi sotto il profilo giuridico e fiscale (tra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo comitati, associazioni, fondazioni), e concedere per un tempo limitato l'utilizzo del marchio "Associazione PeruEtico Italia", qualora si riscontri la presenza di tutti gli elementi previsti da specifico regolamento da approvarsi ai sensi degli artt. 19, 20 e 23 dello statuto associativo.

### **Soci**

**Art. 6.** Possono diventare soci di "Associazione PeruEtico Italia", tutti gli uomini e le donne maggiori di età che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e che intendano impegnarsi mettendo a disposizione prevalentemente a titolo gratuito parte del proprio tempo libero per il loro raggiungimento. Per i minori di età, i diritti di elettorato attivo e passivo sono esercitati dai genitori o da

coloro che esercitano la patria potestà e si applicano le condizioni di cui all'art. 20 della legge 383/00. L'associazione garantisce una disciplina uniforme dei rapporti associativi escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

**Art. 7.** L'organo competente a deliberare sulle domande d'ammissione degli aspiranti soci è il consiglio direttivo. La domanda del richiedente deve avere forma scritta, indicarne le complete generalità e contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03. I dati personali raccolti sono soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione.

**Art. 8.** Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso al collegio dei probiviri che prende in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

**Art. 9.** I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) promotori;
- b) ordinari;
- c) benemeriti.

Soci promotori sono coloro che fondano l'associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci benemeriti sono quegli enti, in capo al loro legale rappresentante o soggetto delegato, e quelle persone fisiche che contribuiscono in modo cospicuo alla crescita dell'associazione ed al raggiungimento degli scopi di cui agli articoli 3 e 4. I soci benemeriti, sono nominati dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo e possono essere esentati dal pagamento della quota associativa.

### **Diritti e doveri dei soci**

**Art. 10.** I soci hanno il diritto di essere informati e a partecipare a tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di prendere parte con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Il comportamento dei soci verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, registri dell'associazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

**Art. 11.** La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota o dei contributi pattuiti per oltre tre mesi senza giustificazione;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, con preavviso di almeno dieci giorni e dopo aver liquidato gli eventuali impegni economici assunti;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni, oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal consiglio direttivo, mentre in caso d'esclusione, la delibera del consiglio direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento d'esclusione, il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso al collegio dei probiviri.

La perdita della qualità di socio per i motivi suddetti non dà nessun diritto sui beni costituenti il fondo comune dell'associazione neppure limitatamente agli eventuali conferimenti fatti dal socio stesso, come previsto dall'art. 35 del presente statuto.

**Art. 12.** Possono aderire all'associazione, in qualità di sostenitori, tutti i soggetti giuridici e le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

### **Gruppi locali**

**Art. 13.** Il consiglio direttivo, qualora ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno quattro soci residenti in una provincia e/o regione diversa da quella della sede legale, potrà identificare suddetto gruppo come “sede locale decentrata” autorizzando esplicitamente i soci richiedenti all’utilizzo del nome “Associazione PeruEtico Italia – gruppo locale di (regione, provincia o città)”.

I soci appartenenti al gruppo locale sono soci a tutti gli effetti dell’associazione ai sensi degli artt. 6 e 9 dello statuto e godono di tutti i diritti e doveri previsti dagli artt. 10 e 11.

### **Organi sociali e cariche elettive**

**Art. 14.** Sono organi dell’associazione:

- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei probiviri;
- il collegio dei revisori dei conti;

Le cariche sociali sono elettive e prevalentemente a titolo gratuito. Generalmente è previsto il solo rimborso delle spese sostenute per l’esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali realizzate per conto dell’associazione.

### **L'assemblea dei soci**

**Art. 15.** L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'assemblea è presieduta di norma dal presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il consiglio direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'assemblea, il consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, fax, posta elettronica e contestuale affissione nella bacheca relativa alle comunicazioni dell'associazione o sul sito internet, a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

**Art. 16.** L'assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

**Art. 17.** L'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita

l'espressione del voto per delega con un limite di due deleghe per ogni soggetto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

**Art. 18.** Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere trascritte insieme alla sintesi del dibattito in apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

**Art. 19.** L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio o rendiconto consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- elegge il presidente dell'associazione e lo revoca;
- procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive determinando previamente il numero dei componenti del consiglio direttivo;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità degli amministratori;
- ratifica eventualmente l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**Art. 20.** L'assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie, l'assemblea straordinaria delibera in presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 21.** Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri secondo la volontà espressa dall'assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi e i suoi componenti, nominati dall'assemblea, sono rieleggibili.

**Art. 22.** Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera non raccomandata, fax, posta elettronica, almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

**Art. 23.** Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la

realizzazione del programma d'attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario, anche tra i suoi membri;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- predispose all'assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'assemblea per l'approvazione:
  - la relazione, il bilancio o rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche;
  - l'annotazione separata di eventuali attività commerciali;
  - in caso di raccolte pubbliche di fondi ai sensi art. 143 del DPR 917/86, specifico rendiconto delle stesse da approvarsi dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
  - il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- potrà attribuire ai soci richiedenti, ex art. 13, la qualifica di "sede locale decentrata" autorizzando esplicitamente l'utilizzo del marchio;

- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- nomina, su mandato assembleare, i membri del comitato artistico del quale disciplina, con apposito regolamento, le competenze, le modalità di convocazione, il funzionamento e l'articolazione interna nonché le competenze specifiche e le eventuali retribuzioni;
- conferisce procure generali e speciali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- delibera in ordine alla decadenza ed esclusione dei soci come da art. 11 dello statuto sociale.

**Art. 24.** In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori in numero inferiore alla metà del totale, il consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o il numero degli amministratori da sostituire sia superiore alla metà, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

## **Il Presidente**

**Art. 25.** Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il consiglio direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente vicario.

In casi d'oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del consiglio direttivo. Qualora il consiglio direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

### **Il Tesoriere**

**Art. 26.** Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio.

Stanti i compiti affidati al tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal presidente del consiglio per importi il cui limite massimo è definito dal consiglio direttivo.

### **Il Segretario**

**Art. 27.** Il segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di consiglio e d'assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua

custodia unitamente al libro soci. E' altresì responsabile del trattamento dei dati personali di cui al decreto legge 30 giugno 2003, n. 196.

### **Collegio dei Probiviri**

**Art. 28.** Il collegio dei probiviri costituisce l'organo interno di garanzia che giudica su eventuali ricorsi e svolge il ruolo di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'associazione.

I probiviri che l'assemblea dei soci può a suo insindacabile giudizio decidere di nominare in un numero di tre unità, durano in carica quanto i membri del consiglio direttivo e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di proboviro è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo e/o di revisore dei conti.

Compiti del collegio dei probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal consiglio direttivo nei casi previsti dall'art. 11.

### **Collegio dei Revisori dei Conti**

**Art. 29.** Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo amministrativo-finanziario, che l'assemblea dei soci può a suo insindacabile giudizio

decidere di nominare. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'associazione. Il collegio rimane in carica tre esercizi per lo stesso tempo del consiglio direttivo. La carica è incompatibile con il ruolo di amministratore o di proboviro.

**Art. 30.** Il collegio dei revisori, se nominato, verifica almeno trimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'associazione. Verifica i bilanci consuntivi e preventivi e ne presenta all'assemblea dei soci una relazione scritta. Delle proprie riunioni il collegio dei revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

### **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio**

**Art. 31.** L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo redige un bilancio o un rendiconto economico e finanziario ed un bilancio preventivo, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto.

Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione delle attività di raccolta pubblica di fondi e dell'eventuale attività commerciale

realizzata accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 32.** Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative e contributi degli associati e dei simpatizzanti;
- contributi di privati, dello Stato, di enti, dell'Unione Europea, di organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- eredità, donazioni e legati;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali e raccolte pubbliche di fondi finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

E' obbligatoria la conservazione della documentazione prevista dall'art. 4 comma 2 della L. 383/00, con l'indicazione dei soggetti eroganti.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

**Art. 33.** Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

**Art. 34.** Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o decadenza di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

### **Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni**

**Art. 35.** Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

### **Norma finale**

**Art. 36.** Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'associazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

I componenti alla costituzione

Croci Maria Rosa

---

Riga Emanuele

---

Achilli Achille

---

Millin Roberto Antonio

---

Achilli Federico

---

Saronno (Va), 8 aprile 2008